**Disegno di legge presentato dall’ITE “Cesare Battisti” di Bolzano**

**In occasione del progetto**

**“ Un giorno in Senato” anno scolastico 2016/17**

Oggetto: norme per l’istituzione di un abbonamento annuale per il trasporto degli studenti sui mezzi pubblici.

Onorevoli Senatori! Il disegno di legge che l’Istituto Tecnico Economico di Bolzano viene a presentare intende operare un investimento su un titolo di viaggio personale che possa incentivare l’uso del mezzo pubblico rispetto i mezzi di trasporti privati con indubbi vantaggi in termine di riduzione del traffico urbano e contenimento dell’inquinamento atmosferico. Tale titolo di viaggio consentirà il trasporto gratuito sui mezzi pubblici della regione, ovvero delle province autonome, di tutti gli studenti.

Le famiglie si trovano ogni anno ad affrontare spese ingenti per libri di testo e materiale scolastico; quindi è necessario che lo stato italiano intervenga per aiutare le famiglie nella spesa che affrontano per i vari spostamenti a fini scolastici.

Accanto a tale obiettivo, la legge che proponiamo intende realizzare altri risultati: rendere più appetibile perché conveniente la fruizione di librerie, biblioteche, musei, impianti sportivi e ricreativi i cui beni e servizi potranno essere utilizzati grazie al titolo di viaggio personale a costi inferiori rispetto a quelli di mercato.

Infatti con l’ **A.S.T.A.** (abbonamento studenti trasporti annuale) si potrà incentivare la cultura e l’attività sportiva tra giovani favorendo l’acquisto di libri e materiale scolastico e spingendo i giovani alla pratica di una attività sportiva garantendo riduzioni di prezzi in ordine all’ iscrizione ad attività sportive ricreative e culturali.

Dato l’ingente aumento di peso della popolazione giovanile, tale tessera potrà agevolare gli studenti in varie attività sportive. La tessera sarà di aiuto anche a famiglie e insegnanti per monitorare gli spostamenti degli studenti.

Il titolo di viaggio provvederà a fornire statistiche anonime sull’utilizzo di mezzi pubblici da parte degli abbonati. Questi dati ricevuti in forma anonima serviranno allo stato per futuri progetti che possano essere finanziamenti e vari ampliamenti nel settore.

L’A.S.T.A. funzionerà soltanto per i mezzi statali.

Per garantire la sostenibilità del progetto a costi invariati verranno stabiliti abbonamenti a costo crescente per le diverse fasce d’età.

art. 1

(Istituzione dell’A.S.T.A.)

1. E’ istituito su tutto il territorio nazionale l’abbonamento studenti trasporti annuale (A.S.T.A.).
2. L’A.S.T.A. costituisce titolo di legittimazione per usufruire di abbonamento annuale da utilizzare su tutti i mezzi di trasporto in ambito regionale e per la regione Trentino Alto Adige in ambito provinciale.
3. L’A.S.T.A. è costituito su base regionale e con fondo regionali a favore di tutti gli studenti di ogni ordine e grado nella fascia compresa tra i 14 e i 26 anni di età.
4. Le modalità di emissione e il costo dell’abbonamento annuale sono stabiliti da ogni singola regione con propria delibera che deve obbligatoriamente essere pubblicata sul sito web della regione cosi come il regolamento che disciplina il relativo utilizzo ed ogni successiva modifica.

art. 2

(Regolamentazione della tessera)

1. L’ A.S.T.A. ha validità annuale: dall’inizio dell’anno scolastico fino al primo di settembre dell’anno successivo. Verrà rilasciato su effettiva iscrizione e frequenza del corso di studi.
2. Può essere rinnovato di anno in anno al costo stabilito da ogni singola regione o provincia autonoma mediante procedura on-line sul portale istituito sul sito web del Miur, ovvero mediante altra forma di pagamento scelta da ogni singola regione o provincia autonoma.
3. Al fine di individuare i soggetti titolari dell’abbonamento è richiesta l’ emissione di un tesserino munito di fotografia e di chip elettronico su supporto plastico non modificabile e non riutilizzabile.
4. Ogni eventuale abuso nell’utilizzo dell’abbonamento è punito con sanzione amministrativa determinata dal regolamento di attuazione della presente legge da emanarsi entro 6 mesi delle pubblicazione dell’odierno testo di legge e con il ritiro della tessera indebitamente utilizzata.
5. L’A.S.T.A. sarà inoltre revocato per un numero di assenze scolastiche superiore al 205 del monte ore annuo.
6. In caso di smarrimento si può richiedere un duplicato con costo a carico dell’alunno.

art.3

(Prestazioni comprese nell’A.S.T.A.)

1. Il possesso della tessera A.S.T.A. dà diritto verso sua semplice presentazione all’atto dell’acquisto ad ottenere sconti di prezzo per acquisti da effettuarsi nelle librerie e nelle cartolerie che aderiranno al progetto A.S.T.A. L’elenco degli esercizi commerciali partecipanti al progetto nonché l’importo dei suddetti sconti sarà indicato sul sito web di ogni regione o di ogni provincia autonoma. Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa devono obbligatoriamente esporre una vetrofania che identifichi l’iniziativa. Tale vetrofania sarà consegnata dalla regione in sede di prima istituzione dell’A.S.T.A. Il possessore della tessera A.S.T.A. avrà altresì diritto all’ingresso in cinema, musei, teatri, impianti sportivi e ricreativi ad un prezzo ridotto verso presentazione della relativa tessera, ad eccezione della prima domenica di ogni mese per i luoghi della cultura statale.

art. 4

(Finanziamento del progetto)

1. Al fine di sostenere finanziariamente il progetto A.S.T.A. si prevede che il 50% delle tasse automobilistiche incassate dalle regioni o dalle province autonome sia destinato alla copertura degli sconti a favore degli studenti per il triennio 2018/20
2. Al termine del suddetto triennio ciascuna regione o provincia autonoma valuterà il successo dell’abbonamento A.S.T.A. sulla base del numero delle tessere richieste, del numero degli esercizi commerciali che hanno aderito e del numero delle presenze in cinema, teatri, musei, impianti sportivi e ricreativi.
3. E’ in ogni caso vietata la divulgazione o cessione di dati personali degli studenti a soggetti terzi, sotto pena di sanzione amministrativa da quantificare nel regolamento di cui al comma 1.

art. 5

(Utilizzo dell’A.S.T.A. ai fini del controllo della presenza scolastica)

1. Il Miur, di concerto con l’autorità garante dei dati personali, dovrà emanare entro 200 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un apposito regolamento che disciplini la possibilità per i genitori degli alunni minori di età e per gli insegnanti, di verificare la presenza degli studenti all’interno dell’istituto.
2. In ogni caso l’identificazione dovrà essere fatta in forma anonima, attraverso l’utilizzo di codici alfanumerici e non tramite dati anagrafici.
3. E’ in ogni caso vietata la divulgazione o cessione di dati personali degli studenti a soggetti terzi, sotto pena di sanzione amministrativa da quantificare nel regolamento di cui al comma 1.

art. 6

(Valore legale e validazione del titolo A.S.T.A.)

1. In ogni caso il tesserino rilasciato per l’abbonamento A.S.T.A. non può mai sostituire il documento di identità dello studente che dovrà necessariamente essere esibito alle Pubbliche autorità in caso di verifica della titolarità del suddetto abbonamento nonché del diritto ad utilizzarlo.
2. La tessera A.S.T.A. dovrà essere obbligatoriamente validata in modalità elettronica prima di ciascun utilizzo del mezzo pubblico; in caso contrario verranno applicate le sanzioni previste dal regolamento di attuazione per il caso di mancato pagamento del viaggio.

Emendamento all’art. 5 comma 1

Nell’art 5 comma 1 sostituire la dicitura ”entro 200 giorni” con la dicitura “entro 180 giorni”